



N. 3366-A

RELAZIONE DELLA 7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA SCIENTIFICA,
SPETTACOLO E SPORT)

(RELATRICE Mariapia GARAVAGLIA)

Comunicata alla Presidenza il 19 ottobre 2012

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Norme sull'acquisizione di conoscenze e competenze in materia di
«Cittadinanza e Costituzione» e sull'insegnamento dell'inno di Mameli nelle
scuole

*approvato dalla VII Commissione permanente (Cultura, scienza e istruzione)
della Camera dei deputati il 14 giugno 2012, in un testo risultante dall'unificazione
dei disegni di legge*

d'iniziativa dei deputati COSCIA, GHIZZONI, AMICI, BACHELET, BOSSA,
DE BIASI, DE PASQUALE, DE TORRE, GINEFRA, MATTESINI,
MAZZARELLA, NICOLAIS, PES, PICIERNO, ROSSA, Antonino RUSSO,
SCHIRRU, SERENI e SIRAGUSA (2135); FRASSINETTI, APREA, GHIZZONI,
BARBIERI, ZAZZERA, CAPITANIO SANTOLINI, GRANATA, Mario PEPE
(*Misto-R-A*), BARANI, BARBA, BARBARESCHI, BECCALOSSI, BERGAMINI,
BERTOLINI, BIASOTTI, BOSI, BOTTA, CALEARO CIMAN, CARLUCCI,
Marco CARRA, CASSINELLI, CASTIELLO, CATANOSO GENOESE,
CATTANEO, CECCACCI RUBINO, CENTEMERO, CIRIELLI, COLUCCI,

CORSARO, COSENZA, DAL MORO, DAMIANO, DE ANGELIS, DE CAMILLIS, DE CORATO, DELFINO, DI BIAGIO, DI CAGNO ABBRESCIA, DI CENTA, DI VIRGILIO, DIMA, DIVELLA, Renato FARINA, FERRARI, FUCCI, GAROFALO, GIAMMANCO, GOLFO, GRASSI, GRIMALDI, LAMORTE, LAINATI, LISI, MANCUSO, MARCAZZAN, Cesare MARINI, MAZZONI, MAZZUCA, MEREU, MIGLIORI, MINASSO, MIOTTO, MURGIA, MURO, NASTRI, NICOLAIS, NUCARA, PAGANO, PAGLIA, PALAGIANO, PALMIERI, Massimo PARISI, PELINO, PORCU, PORTA, RAISI, RAMPELLI, RAMPI, RAZZI, Luciano ROSSI, RUBEN, SAMMARCO, SANGA, SAVINO, SCALERA, SCANDROGLIO, SPECIALE, TASSONE, TORRISI, TRAVERSA, TULLO, VELLA, VENTUCCI e ZACCHERA (4117)

(V. Stampati Camera nn. 2135 e 4117)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 20 giugno 2012*

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	4
Pareri della 1 ^a Commissione permanente.....	»	6
Disegno di legge.....	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge licenziato dalla 7^a Commissione nel testo proveniente dalla Camera dei deputati riveste un particolare rilievo nel panorama normativo. Esso ha due obiettivi: diffondere un'impegnativa azione formativa nelle scuole affinché l'inno e la Costituzione siano elementi determinanti del diventare cittadini italiani e riconoscere il 17 marzo quale «Giornata dell'Unità nazionale, della Costituzione, dell'inno e della bandiera».

Quanto al primo obiettivo, occorre ricordare anzitutto le origini dell'inno, nato nel 1848 in un periodo particolare della storia italiana. Il cosiddetto «Canto agli italiani», scritto da Mameli e musicato da Novaro, non è purtroppo conosciuto appieno dagli italiani e pertanto si prevede che dall'anno scolastico 2012/2013 nelle scuole di ogni ordine e grado siano organizzati percorsi didattici ed iniziative per informare sul significato del Risorgimento e sulle vicende che hanno condotto all'Unità nazionale, alla scelta dell'inno di Mameli, alla bandiera nazionale e all'approvazione della Costituzione. Tali iniziative saranno svolte nell'ambito delle attività finalizzate all'acquisizione delle conoscenze e delle competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione».

Con riferimento al secondo obiettivo, il comma 3 dell'articolo 1 dispone che il 17 marzo sia riconosciuto quale «Giornata dell'Unità nazionale, della Costituzione, dell'inno e della bandiera», senza che ciò determini gli effetti civili di cui alla legge n. 260 del 1949. Tale previsione istituzionalizza quindi le celebrazioni del 17 marzo, avviate lo scorso anno in occasione del 150° anniversario dell'Unità d'Italia, favorendo proprio l'organizzazione di iniziative nelle scuole in vista di una conoscenza effettiva del pro-

cesso di unificazione italiana. In quest'ottica i due scopi del disegno di legge paiono collocati su una linea di continuità ideale e sostanziale, in quanto mirano a promuovere, «nell'ambito di una didattica diffusa, i valori di cittadinanza, fondamento di una positiva convivenza civile, nonché a riaffermare e consolidare l'identità nazionale attraverso il ricordo e la memoria civica». Si rileva peraltro come in Costituzione sia presente il riferimento alla bandiera ma non all'inno, la cui menzione nella Carta costituzionale potrebbe essere presa in considerazione nell'ambito delle riforme attualmente in corso.

L'esame in Commissione non è stato purtroppo esente da polemiche. L'obiezione principale, proveniente soprattutto dalla Lega Nord, ha riguardato il testo dell'inno, giudicato storicamente molto datato, nonché la sua debolezza musicale. La preferenza per altre opere della tradizione musicale italiana, certamente notevoli sul piano qualitativo, non renderebbe tuttavia giustizia, a mio avviso, al portato storico di quel testo, che richiama in maniera esplicita le radici fondanti dello Stato italiano.

Un'altra critica al disegno di legge risiedeva nel presunto rischio di far affievolire la dimensione europea attraverso un'eccessiva enfasi sull'inno quale testimonianza del passato e della vocazione nazionalista. In realtà, nel disegno di legge si precisa chiaramente che il fine è suscitare la riflessione sugli eventi e sul significato del Risorgimento, «anche alla luce dell'evoluzione della storia europea»: si è ben consapevoli dunque dei «fondamenti storici e ideali» dell'inno e della bandiera. Svilire questi simboli identitari significa non riconoscere il valore della propria storia che va ben oltre i singoli episodi

risorgimentali, circoscritti evidentemente nel tempo.

Né va dimenticato che, durante l'*iter* in sede referente, il sottosegretario Ugolini ha comunque accolto un ordine del giorno, opportunamente presentato dalla senatrice Soliani, volto a promuovere nelle scuole anche l'insegnamento dell'inno dell'Unione europea.

Durante l'esame, si è tuttavia registrata la parziale sovrapposizione del testo, per quanto attiene al riconoscimento del 17 marzo quale «Giornata dell'Unità nazionale», con altre proposte legislative assegnate alla Commissione affari costituzionali (atti Senato nn. 3256 e connessi), rispetto alle quali si era ipotizzato un coordinamento. Il disegno di legge n. 3366 ha peraltro una portata più ampia e ha già ricevuto un vasto consenso presso l'altro ramo del Parlamento. Sarebbe stato quindi preferibile, a mio giudizio, dare precedenza a questo testo, affinché le norme potessero entrare immediatamente in vigore. La Commissione affari costituzionali ha però concluso la trattazione in sede referente dei testi al suo esame prima che si potesse giungere ad un accordo, ancorché in assenza del parere della Commissione bilancio, evidentemente con l'intesa di affidare il compito di coordinamento direttamente all'Assemblea. In 7^a Commissione si è dunque discusso dell'eventualità di procedere in modo analogo, concludendo anche in questo caso l'*iter* in sede referente senza il parere della 5^a Commissione, affinché l'Assemblea potesse assumere le determinazioni più op-

portune e valorizzare il contenuto di tutte le proposte legislative. Il disegno di legge n. 3366 peraltro, essendo stato già approvato dalla Camera dei deputati, ha già passato positivamente in quella sede il vaglio circa gli eventuali oneri finanziari. Inoltre, sono ampiamente scaduti i termini previsti dal Regolamento per l'espressione del parere da parte delle Commissioni consultate. È ben vero che una circolare del Presidente del Senato, risalente al 1997, prevede che le Commissioni debbano comunque attendere il parere della Commissione bilancio anche oltre il termine regolamentare prima di concludere l'esame in sede referente, a meno che il provvedimento non sia calendarizzato per l'Assemblea. La 7^a Commissione ha tuttavia ritenuto che tale ruolo di filtro non può risultare d'ostacolo ad un corretto procedimento legislativo, tanto più visto l'approssimarsi della conclusione della legislatura, l'arrivo in Aula di una analoga proposta legislativa nelle medesime condizioni e il già superato vaglio presso l'altro ramo del Parlamento. Essa ha perciò convenuto a maggioranza di concludere l'esame, respingendo gli emendamenti presentati e licenziando il testo nella versione della Camera dei deputati. Mi auguro pertanto che il testo venga sollecitamente approvato dall'Assemblea senza modifiche, onde evitarne un'ulteriore lettura presso l'altro ramo del Parlamento che potrebbe seriamente comprometterne la definitiva entrata in vigore.

Mariapia GARAVAGLIA, *relatrice*

PARERI DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

sul disegno di legge

(Estensore: INCOSTANTE)

24 luglio 2012

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

su emendamenti

(Estensore: BATTAGLIA)

2 ottobre 2012

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, segnalando, in riferimento all'emendamento 1.5 che il comma 3 dell'articolo 1 del testo riproduce sostanzialmente il contenuto del disegno di legge n. 3256, d'iniziativa governativa, e dei connessi disegni di legge d'iniziativa parlamentare, attualmente in fase di avanzata trattazione presso la Commissione affari costituzionali.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. A decorrere dall'anno scolastico 2012/2013, nelle scuole di ogni ordine e grado, nell'ambito delle attività finalizzate all'acquisizione delle conoscenze e delle competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione», sono organizzati percorsi didattici, iniziative e incontri celebrativi finalizzati ad informare e a suscitare la riflessione sugli eventi e sul significato del Risorgimento nonché sulle vicende che hanno condotto all'Unità nazionale, alla scelta dell'inno di Mameli e della bandiera nazionale e all'approvazione della Costituzione, anche alla luce dell'evoluzione della storia europea.

2. Nell'ambito delle iniziative di cui al comma 1, è previsto l'insegnamento dell'inno di Mameli e dei suoi fondamenti storici e ideali.

3. Per i fini di cui ai commi 1 e 2, la Repubblica riconosce il giorno 17 marzo, data

della proclamazione in Torino, nell'anno 1861, dell'Unità d'Italia, quale «Giornata dell'Unità nazionale, della Costituzione, dell'inno e della bandiera», allo scopo di ricordare e promuovere, nell'ambito di una didattica diffusa, i valori di cittadinanza, fondamento di una positiva convivenza civile, nonché di riaffermare e di consolidare l'identità nazionale attraverso il ricordo e la memoria civica. La Giornata di cui al presente comma non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

4. Le regioni e le province autonome aventi competenza legislativa per i sistemi educativi delle comunità linguistiche riconosciute danno attuazione alla presente legge nel rispetto dei principi di cui all'articolo 6 della Costituzione.

5. Le attività di cui alla presente legge sono realizzate nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

